

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria C.V., III sezione civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Dr. Gian Piero Scoppa | Presidente |
| 2) Dr. Enrico Caria | Giudice |
| 3) Dr.ssa Maria Grimaldi | Giudice rel. |
- ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel ricorso per esdebitazione promosso in relazione al fallimento n. 7939 di CALZA SNC
presentato dai soci illimitatamente responsabili A.L. , nata ad
Aversa il 26.7.1969, A.P. , nato ad Aversa il 19.5.1968, con il ministero
dell'avv. Maria Conforti, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Aversa, via
Caravaggio n. 18:

RICORRENTI

CON L'INTERVENTO DI FINANZA SRL CREDITORE INSODDISFATTO

INTERVENTORE

OSSERVA

1. I ricorrenti hanno promosso istanza di esdebitazione in seguito alla chiusura, per
riparto finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118 n. 3 L.Fall., del fallimento del CALZA SNC
e degli stessi, quali soci illimitatamente responsabili, deducendo come erano
stati pagati due crediti privilegiati e le spese della procedura, mentre non era stato acquisito
al fallimento il 50% del ricavato della vendita di quattro immobili ed un garage oggetto di
pignoramento immobiliare e procedura esecutiva, in comunione legale tra A.G.
e C.F., legale rappresentante della fallita, che avrebbe consentito di
soddisfare in buona parte i debiti sociali e personali; inoltre, hanno dedotto la sussistenza
di tutte le condizioni soggettive dell'art. 142 L.Fall., in particolare di aver sempre
cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la
documentazione utile all'accertamento del passivo, non ritardando in alcun modo lo
svolgimento della stessa.

2. Disposta la notifica a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti ed
acquisito il parere del curatore, è intervenuta la BANCA attuale titolare del credito
dell'allora - , ammesso al passivo del fallimento di cui sopra per
vecchie £ 240.748.450, la quale ha impugnato l'avverso ricorso, deducendo l'assoluta
genericità dello stesso, non avendo i ricorrenti illustrato il reale svolgimento della
procedura, in particolare in merito alle scritture contabili, alla liquidazione dei beni degli
stessi, né tanto meno specificato l'attività di collaborazione prestata, aggiungendo che il
fallimento aveva permesso il pagamento parziale di soli due creditori, mentre la gran parte
di essi, compreso l'esponente, erano rimasti del tutto insoddisfatti.



3. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

Dalla relazione del curatore risulta che il fallimento del CALZA SNC dei soci illimitatamente responsabili, tra cui gli istanti oltre che C.F., ha permesso l'acquisizione di un attivo di soli € 6.222,18, derivanti dalla liquidazione dei beni mobili dei soci e da una transazione per il recupero di un credito della società fallita, a fronte di un attivo dichiarato nel bilancio fallimentare e consistente in crediti per complessivi € 232.122,00 che, però, non è stato possibile recuperare attesa l'assenza di documentazione legale, in quanto i falliti avevano tenuto solo appunti informali, in sprogio agli obblighi di contabilità fiscale.

Il passivo accertato, invece, ammontava ad € 498.955,31, come si ricava dagli atti della procedura, di cui € 49.894,31 in privilegio, che è soddisfatto solo in parte, per complessivi € 1.153,99, somma residua, detratte le spese di procedura, attribuiti parzialmente ai creditori privilegiati INPS ed INAIL, soddisfatti in misura dello 0,04 del loro credito, come risulta dal piano di riparto finale reso esecutivo il 16.2.2009, agli atti della procedura fallimentare.

Inoltre, il curatore ha permesso di chiarire che la procedura esecutiva immobiliare riferita dagli istanti si è svolta ai danni di A.G., coniuge della fallita e fideiussore della società, unico soggetto titolare dei beni pignorati, atteso che gli stessi erano a lui pervenuti in data 28.2.1974, dunque in epoca antecedente all'entrata in vigore del regime legale della comunione legale tra i coniugi.

Il ricavato degli stessi, pari ad € 167.845,00, è andato per € 153.469,43 al soddisfacimento del credito della Banca - ricorrente per la dichiarazione di fallimento, la quale aveva già intrapreso, prima del fallimento, la procedura esecutiva, ed il residuo per il pagamento delle spese della stessa.

4. Ebbene, va premesso che nella sua qualità di "fallito persona fisica", anche il socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita è legittimato a chiedere il beneficio dell'esdebitazione perché la norma non discrimina il fallito in quanto imprenditore individuale dal fallito in quanto socio illimitatamente responsabile di società dichiarata fallita, richiedendo solo che sia persona fisica (cfr. Trib. Roma, 21 settembre 2010).

Inoltre, in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5), il beneficio dell'inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede come presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 142, co. 2, L. Fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il *favor* per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, co. 6, lett. a, n. 13, L. 14 maggio 2005 n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto (cfr. Cass. civ., SS.UU. 18 novembre 2011, n. 24214).

Dunque, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio.

Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo non può essere considerato come soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare il credito della Banca -



pagato invece all'esito della procedura esecutiva dallo stesso promossa nei confronti del fideiussore della società fallita. A.G. soggetto del tutto estraneo al fallimento; del pari, dunque, il ricavato dalla vendita dei beni di esclusiva proprietà del medesimo non costituisce di certo attivo fallimentare, il quale non può che essere limitato a quanto realizzato dalla liquidazione dei beni e dei crediti appresi al fallimento, sia della società che dei soci illimitatamente responsabili, tra cui - lo si ribadisce - non è compreso il fideiussore della società.

Pertanto, non merita seguito la tesi dei ricorrenti della possibilità del fallimento di acquisire il 50% del ricavato della vendita esecutiva, fondata sul falso presupposto che i beni fossero in comproprietà del fideiussore e del proprio coniuge, C.F. socia fallita, in quanto gli stessi invece non erano in regime di comunione legale, ma acquistati in proprietà esclusiva dal sig. A.G.

Dunque, deve concludersi che l'attivo complessivamente realizzato dal fallimento è limitato ad € 6.222,18, di cui - una volta detratte le spese della procedura fallimentare - solo € 1.153,99 sono andati a favore dei creditori, consentendo il pagamento di parte dei crediti privilegiati dell'INPS e dell'INAIL.

Ebbene, se si considera che il totale dei crediti ammessi al passivo con prelazione era di € 49.894,31, deve concludersi che sono stati soddisfatti solo il 2,31% dei crediti privilegiati; inoltre, a voler considerare il passivo totale, chirografario e privilegiato, pur depurato dal credito soddisfatto nella suddetta esecuzione (€ 498.955,31 - 153.469,43), la percentuale di soddisfacimento complessivo scende allo 0,33% del totale dei crediti come su determinato.

Deve allora concludersi che l'entità del riparto di complessivi € 1.153,99, che ha consentito il riparto in misura dello 0,04% dei crediti privilegiati dell'INPS e dell'INAIL, valutato comparativamente a quanto complessivamente dovuto dalla società e dai soci falliti non consente di ritenere integrato il presupposto oggettivo della richiesta esdebitazione, come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, attesa la palese esiguità ed inconsistenza delle percentuali di riparto.

5. Del resto, anche dal punto di vista del comportamento soggettivo dei soci istanti, non risultano integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda.

L'art. 142, co. 1, l. Fall., invero, ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione richiede - in specie per quel che qui ci interessa - che il fallito abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (n. 1); non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento delle operazioni (n. 2); non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito (n. 5).

Ebbene, nel caso di specie, dalla relazione del curatore e dagli atti della procedura, risulta che l'irregolare tenuta della contabilità della società fallita non ha permesso il recupero degli ingenti crediti indicati nel bilancio fallimentare, pari a complessivi € 232.122,00, di cui gli organi della procedura hanno potuto realizzare solo uno, per € 6.000,00; ciò in quanto, come chiarito dal curatore, i falliti non hanno tenuto la documentazione giustificativa dei crediti per le forniture effettuate, per le quali vi erano solo appunti e bollette varie, in quanto i rapporti con i clienti erano in gran parte improntati sulla parola.

E' chiaro, dunque, che tale condotta ha reso gravemente difficoltosa, se non addirittura impossibile, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

sottraendo al soddisfacimento dei creditori concorsuali il possibile ricavato dalla riscossione dei crediti della società fallita, impedito dalla assoluta irregolare tenuta delle scritture contabili relative ai rapporti di credito, che ha precluso qualsiasi iniziativa di recupero da parte degli organi fallimentari.

Pertanto, non appare integrato il presupposto soggettivo del beneficio richiesto, in particolare come specificato nell'art. 142, co. 1, n. 5, L.Fall., che non riguarda soltanto condotte distrattive dell'attivo, ma tutti quei comportamenti che rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

In conclusione, dunque, il ricorso non può essere accolto.

6. In relazione alla natura delle questioni trattate, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del procedimento.

P.Q.M.

- Respinge il ricorso;
- Compensa integralmente le spese.

Così deciso in Santa Maria C.V., nella camera di consiglio del 26.9.2012.

Il giudice rel.

Ida

Il Presidente

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
in data 14. OTT. 2012.:
Il Funzionario Giudiziaro
(Nabreata Gennaro)

[Handwritten signature]